

DIRITTO CIVILE

Prof. GIOVANNI FURGIUELE

Lezioni a cura della Dott.ssa Giulia Tesi

*(Continua: **INTRODUZIONE**)*

5. Patrimonialità e contratto: norme e molteplicità del reale.....	pag. 39
5.1. Patrimonialità e contratto di sponsorizzazione: analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 12801 del 2006.....	pag. 44

(Continua: INTRODUZIONE)

5. Patrimonialità e contratto: norme e molteplicità del reale.

A conclusione di questo capitolo introduttivo, dopo aver cercato di spiegare il titolo del nostro corso ed aver affrontato la distinzione fra principi, regole ed interpretazione, soffermiamoci sul concetto di patrimonialità (o patrimonializzazione), inteso come valore patrimoniale del contratto.

In riferimento alla questione in esame, due sono le norme che debbono essere considerate: gli articoli 1321 e 1174 del codice civile.

Il primo richiamo è all'articolo 1321 c.c., il quale, come abbiamo visto, qualifica il contratto come *«l'accordo fra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale»*¹.

Art. 1321 c.c.

In questa sede, si deve aver riguardo al significato che si attribuisce al termine patrimoniale. Cosa vuole significare e cosa vuole delimitare il termine patrimoniale? Il riferimento al *«rapporto giuridico patrimoniale»* esclude, effettivamente, dalla categoria del contratto le situazioni, in ordine alle quali si ha accordo in una materia che non può essere ricompresa all'interno del concetto di patrimonializzazione?

La situazione si complica ulteriormente nel momento in cui si fa riferimento all'articolo 1174 c.c., il quale contiene l'indicazione relativa alla patrimonialità.

Art. 1174 c.c.

Dopo che l'articolo 1173 c.c. ha individuato le fonti delle obbligazioni, il successivo articolo 1174 c.c. – *“Carattere patrimoniale*

¹ L'articolo 1321 c.c. è intitolato, forse in maniera abbastanza pretenziosa, *“Nozione”*. Quando si parla, infatti, di nozione si vuole offrire, in termini espressivi, una valutazione sostanziale di un certo oggetto. La nozione di contratto offerta dalla norma, però, come abbiamo avuto modo di sottolineare in altra parte di questo capitolo, forse appare apprezzabile se riferita esclusivamente al momento di entrata in vigore del codice civile del 1942. Oggi, probabilmente, le cose sono un po' diverse.

della prestazione” – si esprime nel seguente modo: «*La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica*».

Questa prima parte della norma pone un iniziale problema. Se, infatti, si ragiona nel senso della patrimonialità della prestazione, bisogna chiedersi se questa suscettibilità di valutazione economica sia un’indicazione in senso ampio di una qualità riferibile alla prestazione; oppure se sia, viceversa, necessaria una patrimonializzazione in senso stretto?

L’indicazione che risulta dall’articolo 1174 c.c. parrebbe piuttosto significativa di un’indicazione in senso ampio, con la conseguenza che sarà il giurista, in sede di interpretazione, a valutare la prestazione sotto il profilo della sua riconducibilità all’interno dei valori economici. È, quindi, necessaria un’interpretazione. Il giuoco si complica perché l’interpretazione non è un canale chiuso, ma presuppone una valutazione specifica da parte del singolo giurista.

Il fatto è che l’articolo 1174 c.c., per complicare ulteriormente le cose, aggiunge che la prestazione «*deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore*».

Quando siamo in presenza di un rapporto obbligatorio e si valutano le situazioni da un punto di vista dell’obbligo di porre in essere una prestazione, tale prestazione deve essere «*suscettibile di valutazione economica*» e, per quanto concerne la posizione del creditore, essa può «*corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore*».

È, quindi, evidente che l’articolo 1174 c.c. esprima un concetto giuridico poco chiaro. Si vuole, da un lato, restringere perché, laddove la prestazione non sia suscettibile di valutazione economica, viene meno la giuridicità della stessa. Dall’altro lato, però, si allarga il

panorama perché, secondo quanto stabilito dalla seconda parte della norma, per quanto riguarda il creditore, la prestazione può anche non corrispondere ad un interesse puramente patrimoniale.

Dopo aver considerato il contenuto delle due norme suddette, prima ancora di valutare l'effettivo concetto di patrimonializzazione, è opportuno valutare la reale giuridicità dei due dati normativi espressi dagli articoli 1321 e 1174 del codice civile.

*Il valore reale della
formula della
patrimonializzazione*

Le due norme sono autenticamente giuridiche e delle quali si deve avere effettiva considerazione in sede interpretativa? Oppure, possiamo anche dimenticarci della loro esistenza?

Il problema che ci proponiamo di affrontare, in riferimento ai due suddetti dati normativi, è, soprattutto, relativo alla possibilità che, in certe ipotesi, il valore normativo assegnato a certe indicazioni non sia di tal rilevanza da considerare quelle norme, effettivamente, giuridiche ed esistenti.

Il problema, in particolare, nasce dal confronto degli articoli 1321 e 1174 c.c. con, per esempio, le valutazioni effettuate, nella stessa materia, dalle norme di ordinamenti giuridici stranieri.²

A tal proposito, storicamente, il riferimento alla patrimonializzazione deve essere riferito a Pothier, il quale nella seconda metà del Settecento, inserisce il discorso sulla patrimonialità all'interno dei suoi studi sul contratto.

Il discorso di Pothier, però, non è detto che sia perfettamente ripetibile oggi, nell'ambito della valutazione attuale.

Rispetto agli articoli 1174 e 1321 c.c. bisogna, quindi, porsi un problema di interpretazione.

*Interpretazione
degli artt. 1174 e
1321 c.c.*

² Ad esempio, in Francia, di recente, è stata approvata una riforma in cui scompare il riferimento alla causa del contratto.

Una prima strada percorribile consiste in un'interpretazione letterale, ristretta alla lettera della norma. In tal senso, la prestazione, per assumere valore giuridico deve, secondo il dato letterale che emerge dalla normativa, essere patrimonialmente rilevante. In altri termini, in virtù di un'interpretazione puramente letterale, risultano giuridicamente rilevanti soltanto quelle prestazioni alle quali è possibile attribuire, di per sé, un valore patrimoniale.

Esiste, anche, un altro tipo di lettura, oltre alla suddetta interpretazione restrittiva. È, cioè, possibile valutare la prestazione sotto il profilo generale del riferimento alla norma giuridica al cui interno risulta prevista. Nella sostanza, si possono avere delle situazioni in cui, rispetto alla prestazione, si possono avere delle perplessità circa la riconducibilità all'interno della patrimonialità della stessa. In questi casi, per poter ricondurre tale prestazione all'interno di un contratto che prevede un particolare riflesso da un punto di vista patrimoniale, può essere valutata anche nel senso di ritenere che la stessa sia semplicemente «*suscettibile di valutazione economica*».

Prendiamo, per esempio, il caso di Tizio che si impegna a suonare il violino nella sua casa in montagna. Tale ipotesi sfugge ad una valutazione in termini di patrimonialità. Discorso diverso si ha se Tizio si obbliga gratuitamente, nei confronti di una certa persona, ad andare a suonare il violino in un determinato giorno, ed aggiunge che, qualora non si presentasse, pagherà una somma di danaro.

Tale ipotesi non sarebbe, di per sé, riconducibile al concetto di prestazione patrimoniale, però, attraverso un'interpretazione ampia della normativa, è possibile ritenere la medesima prestazione comunque suscettibile di valutazione economica.

Nell'ambito di questa doppia immagine, i problemi sono molteplici. Se dovesse prevalere solo lo schema della risultanza di un certa prestazione sotto il profilo di una specifica valutazione economica, noi avremmo una possibile semplificazione del procedimento interpretativo. Nulla ci viene detto né dall'articolo 1321 c.c., né dall'articolo 1174 c.c. sul modo di risolvere questa perplessità a doppia faccia. Ad un'immagine riduttiva che esalta il dato letterale, si contrappone un'immagine possibilistica che moltiplica gli indici di valutazione, tutto ciò senza che vi sia chiarezza sul modo di risolvere il problema della patrimonializzazione.

Per capire l'importanza dei fenomeni che stiamo affrontando, vorrei ricordarvi un caso di cui mi sono occupato circa trenta anni fa. Il caso in questione costituisce una delle situazioni più diffuse, in ordine alla quale si pone il problema della valutazione in termini di patrimonializzazione della prestazione.

In particolare, il caso è quello del religioso (prete) della chiesa cattolica che si impegna a dire messa in una casa di riposo. Il religioso, in una certa misura, viene assunto con l'impegno a celebrare, in determinati giorni, la messa per gli ospiti della casa di riposo. In cambio di ciò, il religioso chiede il pagamento di una somma di danaro a scadenze, per esempio, mensili.

Questo è un problema reale di valutazione degli articoli 1174 e 1321 del codice civile. Dobbiamo, nello specifico, chiederci se questa patrimonializzazione è, in realtà, conforme alla lettera dell'articolo 1321, nonché alla lettera dell'articolo 1174? La prestazione del religioso è effettivamente ammissibile?

Se ci poniamo nella logica restrittiva, secondo cui di patrimonializzazione è possibile parlare solo a seguito di un giudizio

interpretativo, dobbiamo ritenere che non valga la logica dalla quale scaturisce l'obbligo di dire la messa, ma vale la lettera del contratto.

Nel 1986 vi era stata, appunto, una sentenza con la quale la Corte di Cassazione aveva affrontato brillantemente il problema e se ne era liberata nel senso di ritenere che tale situazione, a seguito della lettera del contratto, rientrava indubbiamente nel concetto di patrimonialità.

Dobbiamo, però, chiederci come si valutano le cose se ci poniamo non nella logica del codice civile del 1942, ma nell'ambito del funzionamento specifico di quella situazione contrattuale. Colui che si impegna a dire la messa svolge una prestazione che, però, non può essere ricondotta nell'alveo della giuridicità. La celebrazione della messa, secondo gli insegnamenti che provengono dalla Chiesa cattolica, non può essere ricondotta all'interno di un contratto di lavoro. Chi ha una certa fede religiosa non può vedere il prete che dice la messa come un soggetto che adempie ad un contratto di lavoro. È, quindi, difficile ricondurre la prestazione del religioso all'interno della logica tipica degli articoli 1174 e 1321.

5.1. Patrimonialità e contratto di sponsorizzazione: analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 12801 del 2006.

Le problematiche relative agli articoli 1174 e 1321 del c.c. emergono anche dalla lettera della sentenza della Corte di Cassazione, n. 12801, del 29 maggio 2006.

Cass. n. 12801/2006

La vicenda ha ad oggetto un contratto di sponsorizzazione. Oggi il fenomeno della sponsorizzazione è abbastanza diffuso nella prassi negoziale, tanto da aver acquistato, in tempi più o meno recenti, la rilevanza di un vero e proprio contratto di sponsorizzazione a

prestazioni corrispettive: da un lato, c'è lo sponsor e, dall'altro lato, l'atleta o la squadra sportiva sponsorizzata che si impegna a svolgere una funzione di pubblicizzazione dei beni prodotti dallo sponsor.

In questo caso, la società ciclistica di F. Moser (Cicli) aveva stipulato con la società Cise un contratto di sponsorizzazione per la stagione agonistica del 1996.

Da una part, la Cicli si era impegnata, in qualità di sponsor, a fornire alla Cise una somma di denaro pari a 400 milioni di Lire (da pagare in rate mensili di circa 40 milioni di Lire) e a mettere a disposizione, a titolo di comodato d'uso, le bici e tutto il materiale necessario per lo svolgimento della stagione agonistica.

La Cise (sponsorizzata) so obbligava, invece, a mettere a disposizione l'immagine del gruppo sportivo Saeco che, quindi, per la stagione agonistica del '96, avrebbe gareggiato con i materiali forniti dallo sponsor Cicli.

Nel settembre del '96, quando ancora il contratto di sponsorizzazione era ancora in corso, la Cise si accordava con un altro sponsor per la stagione agonistica dell'anno successivo. Questo nuovo sponsor emette, immediatamente, un comunicato stampa con cui si attribuisce la qualifica di sponsor ufficiale del team Saeco. Viene, anche, pubblicato un catalogo dove compaiono una serie di fotografie dei componenti del gruppo Saeco privi, però, dei segni distintivi del "vecchio" sponsor (Cicli).

Di fronte a questi accadimenti, la Cicli interrompe il pagamento delle rate perché ritiene la Cise inadempiente, rispetto al contratto di sponsorizzazione intercorso fra le parti e ancora in corso al momento degli eventi sopra descritti.

A questo punto, la Cise chiede ed ottiene, dal Tribunale di Trento, l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'inadempimento dell'obbligo

di pagamento. Lo sponsor si oppone al decreto ingiuntivo e chiede, facendo valere i comportamenti suddetti, la risoluzione del contratto di sponsorizzazione.

Si apre, quindi, la controversia. I giudici di merito prendono due diverse decisioni. Il Tribunale di Trento revoca il decreto ingiuntivo e accoglie la domanda di risoluzione presentata dalla sponsor.

Viceversa, la Corte d'appello di Trento fa un ragionamento diverso ed arriva ad una soluzione opposta. Per i giudici di secondo grado, gli eventi raccontati – la stipulazione del nuovo contratto di sponsorizzazione; il comunicato stampa del nuovo sponsor; la pubblicazione del catalogo – essendo tutti avvenuti prima della chiusura della stagione sportiva '96, hanno depotenziato l'efficacia rappresentativa tipica della sponsorizzazione il tutto, chiaramente, a danno del “vecchio” sponsor. Per la Corte, in virtù del contratto di sponsorizzazione, la società sponsorizzata aveva il dovere di proteggere lo sponsor, nel senso di salvaguardare l'utilità economica tipica della sponsorizzazione che si sostanzia nella divulgazione dell'immagine dello sponsor. Per questo motivo, la Cise, nel caso specifico, pur essendo libera di accordarsi con uno sponsor diverso per l'anno successivo, avrebbe dovuto imporre al “futuro” sponsor un generale obbligo di riservatezza fino alla scadenza del precedente contratto, o quantomeno fino al termini della stagione agonistica. Ad avviso dei giudici d'appello, però, il comportamento della società sponsorizzata, costituendo violazione di un'obbligazione accessoria, è fonte di un eventuale risarcimento del danno, ma non può determinare la risoluzione del contratto di sponsorizzazione. Ai fini della risoluzione è necessaria una valutazione del comportamento complessivo delle parti, per cui, nel caso specifico, l'inadempimento

della Cise non risulta particolarmente grave da determinare la risoluzione medesima.

Lo sponsor propone, quindi, ricorso per Cassazione. la società ricorrente contesta il ragionamento dei giudici di merito, lamentandosi del fatto che quegli eventi che hanno, come detto giustamente dai giudici d'appello, depotenziato l'efficacia rappresentativa della sponsorizzazione, devono essere valutati non singolarmente, ma in un contesto unitario, in modo tale da considerare se tale unico evento si effettivamente in grado di determinare la risoluzione del contratto di sponsorizzazione. Si aggiunge anche che il ragionamento della sentenza d'appello appare contraddittorio perché, da un lato, i giudici sostengono che l'anticipata divulgazione del futuro contratto di sponsor costituisca violazione di un'obbligazione accessoria di correttezza, mentre, dall'altro lato, non spiegano, in maniera esaustiva, in cosa consistano gli obblighi accessori e la prestazione principale del contratto di sponsorizzazione. A tal proposito, la società ricorrente sottolinea che essa, in qualità di sponsor, ha effettivamente interrotto il pagamento delle rate previste dal contratto di sponsorizzazione, però, ha comunque adempiuto all'obbligo di fornire tutto il materiale necessario per lo svolgimento della stagione agonistica. Obbligo questo che, ad avviso della ricorrente, ha una maggiore importanza nell'equilibrio economico del contratto di sponsorizzazione.

La Cassazione accoglie il ricorso. Vediamo, però, nello specifico, quali sono le sue valutazioni. La Corte, in particolare, è chiamata ad individuare quali siano le obbligazioni nascenti dal contratto di sponsorizzazione e a verificare la loro rilevanza ai fini della risoluzione del contratto stesso.

Secondo un orientamento consolidati, il contratto di sponsorizzazione si caratterizza per il fatto che in soggetto (sponsorizzato) si obbliga, dietro il pagamento di un corrispettivo, a fornire la propria immagine e il proprio nome per promuovere un marchio o determinati prodotti.

La patrimonialità del contratto di sponsorizzazione consiste, per il soggetto sponsorizzato, nella divulgazione e nella commercializzazione della propria immagine. Viceversa, per lo sponsor, la medesima patrimonialità consiste nella pubblicizzazione di un prodotto, attraverso l'immagine del soggetto sponsorizzato.

Vista la particolarità del contratto di sponsorizzazione, esso è caratterizzato da un rilevante legame di fiducia, con conseguente particolare rilievo dei doveri di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile. Il valore preminente dei doveri di buona fede e correttezza induce, quindi, ad individuare obblighi accessori ulteriori, rispetto a quelli tipici.

Pertanto, anche la violazione di tali obblighi accessori può determinare la risoluzione del contratto di sponsorizzazione, qualora l'inadempimento degli stessi vada ad intaccare l'equilibrio economico del rapporto di sponsorizzazione.

Sul piano economico, assume rilevanza anche il fatto che lo sponsor, pur non adempiendo all'obbligo di pagamento delle somme dovute, abbia comunque fornito i materiali necessari perché anche la fornitura è elemento fondamentale del rapporto contrattuale. In passato, per parte della dottrina, la fornitura doveva essere considerata come una liberalità d'uso. Questa immagine collegava storicamente la sponsorizzazione al mecenatismo. Oggi, però, questa visione è superata: lo sponsor non è mosso da spirito di liberalità, non è un mecenate, ma ha un suo interesse patrimoniale che persegue

attraverso la sponsorizzazione. In altri termini, lo sponsor vuole pubblicizzare i suoi prodotti e lo fa legando il prodotto all'immagine del soggetto sponsorizzato. In questo contesto, la fornitura è il veicolo per dar seguito al fenomeno che discende dal contratto di sponsorizzazione.

Il fatto che, nel caso di specie, lo sponsor abbia comunque adempiuto all'obbligo di fornitura dovrebbe determinare una diversa soluzione della controversia anche nel senso dell'eventuale risoluzione del contratto. Per questo motivo, la Cassazione accoglie il ricorso e rinvia la causa ad altro giudice che dovrà decidere la controversia secondo quanto sopra esposto

Come abbiamo visto, il materiale di carattere giuridico è particolarmente ampio e non è facilmente riconducibile all'interno dello schema interpretativo che risulta a seguito degli articoli 1174 e 1321 del codice civile. Si ha una dimensione ulteriore che non ricomprende al suo interno necessariamente le problematiche relative alla patrimonializzazione.

Il problema relativo alla patrimonializzazione costituisce qualcosa che abbandona la necessità dei riferimenti in termini problematici. È una valutazione in termini complessi perché dobbiamo chiederci il significato della patrimonializzazione non tanto in riferimento alla prestazione, ma piuttosto in riferimento alla logica contrattuale.

I problemi pratici della patrimonializzazione sono, quindi, apparentemente risolubili e sono, di per sé, evidenti. Ciò, in parte, è confermato anche dalle difficoltà che noi abbiamo riscontrato nel reperimento del materiale giurisprudenziale utile alla considerazione del fenomeno della patrimonialità.

Nella sostanza, la patrimonializzazione e la normativa che la prevede sono, probabilmente, delle situazioni a cui non è detto debba riferirsi valore sostanziale, ai fini della risoluzione dei problemi del contratto.

C'è una valutazione degli articoli 1174 e 1321 c.c., nella loro pienezza e complessità, come qualcosa che risulta espressivo di una normativa sul cui valore effettivo si possono avere delle perplessità.

Il discorso della patrimonializzazione viene, quindi, proposto in questa prima fase introduttiva per sottolineare che non è detto che tutto il materiale normativo di cui disponiamo sia, in realtà, materiale effettivamente utile in senso giuridico e che sia tale da conferire alla valutazione della norma stessa un significato reale.

In certi casi, anche per quanto riguarda le norme del codice civile, si può avvertire la necessità di andare al di là di ciò che scaturisce da certe specifiche indicazioni perché, in realtà, il problema è già abbastanza risolto ed impostato in maniera corretta ed esaustiva.

Quanto sopra detto vale, in particolare, per gli articoli 1174 e 1321 c.c. perché, da un punto di vista delle risorse e dei problemi che si pongono a livello giuridico, non è detto che a tutte le norme debba essere attribuito valore reale ed effettivo.

I problemi della patrimonialità non sono, quindi, problemi di valutazione dell'attività che si realizza in sede di prestazione. Le prestazioni esaminate (quella del religioso; quella dello sponsor) sono ammissibili e hanno una loro rilevanza patrimoniale, di per sé, evidente.

Il problema vero e reale, nei casi suddetti, consiste nella valutazione, ai fini del giudizio espresso dallo Stato italiano, della validità di certi schemi di riferimento, da un punto di vista non della patrimonializzazione, ma da un punto di vista di conformità al

concetto di lecito giuridico. La prestazione deve essere lecita – ossia non contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume – e su questo si basa il giudizio, indipendentemente dal problema della patrimonializzazione della stessa.

Quando la prestazione contrattuale è lecita, il problema della patrimonializzazione è secondario e non è detto che le stesse siano sempre totalmente riconducibili all'interno dello schema della patrimonialità.